
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Se il difensore non presenta le conclusioni, si intende confermato tutto quanto chiesto prima.

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 30.9.2013, n. 22360

...omissis...

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie, infondato.

Invero, qualora il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (v. sent. Cass. 409 del 2006).

Vero è che l'attore si era limitato, nell'atto introduttivo del giudizio, a formulare domanda generica di condanna alla restituzione di quanto fosse stato accertato con l'attività istruttoria, ma altrettanto vero è che la parte attrice ha, poi, precisato l'importo di cui chiedeva la restituzione nella prima udienza di precisazione delle conclusioni.

Era, dunque, onere del procuratore della sig.ra xxxx. comparire alla seconda udienza di precisazione delle conclusioni per adeguare le proprie richieste al nuovo esito della c.t.u. contabile.

Da ciò ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso poichè non appare possibile ravvisare, nella sentenza impugnata, alcun vizio di violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., avendo la Corte territoriale correttamente desunto dalla mancata comparizione del procuratore della parte attrice, la rinuncia ad ottenere un maggior rimborso.

La seconda e la terza doglianza sembrano, invece, inammissibili poichè volti a prospettare una diversa valutazione degli elementi di fatto, inammissibile in sede di legittimità qualora l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito sia sorretto, come nel caso di specie, da congrua motivazione.

Sussistono, dunque, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.

- che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
- che all'udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Motivi della decisione

- che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l'accompagnano;
- che il ricorso dev'essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

p.q.m.

- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2013